

Amministrazione Provinciale
Benevento
Collegio Revisori dei Conti
Verbale 33.2025

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART.20, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N.175, RICOGNIZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2025 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI PARERE DELL'ORGANO DI CONTROLLO.

In data 23.12.2025, , si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 14.04.2025, nelle persone di:

dott. Michelangelo Calandro Presidente
dott. Eduardo Maria Piccirilli Componente
dott. Pasquale Bovenzi Componente

- visto l'art.239 del D.Lgs n.267/2000 (Testo unico degli Enti Locali), in materia di funzioni dell'organo di revisione;

- visto quanto disposto dal D.Lgs 19/08/2016 n.175;

- visto l'art.4 e seguenti del T.U.P.S.;

- visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

- visto lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente vigenti.

-Vista la proposta n.141 del 18.12.2025 di approvazione della delibera ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e contestuale ricognizione dei servizi pubblici locali (esercizio 2025 disposto d.lgs 201/2022 – riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica);

Rilevato che per effetto dell'art.20 T.U.P.S., come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2, T.U.P.S. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; - in sede di razionalizzazione periodica l'art.20 comma 2 impone la dismissione: 1. delle società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 2. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; 3. necessità di contenimento dei costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4,

T.U.P.S.. - il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti"; - per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021); - infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU; PREMESSO CHE: - l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie; Visto l'esito della ricognizione effettuata; Considerato che le partecipazioni detenute riguardano:

- SAMTE SRL 100%
- SANNIO EUROPA SCARL 100%
- GAL PATERNIO SCARL 5,032%
- CONSORZIO ASI 40%
- A.S. ASEA AZIENDA SPECIALE 100%

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici provinciali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare;


Ritenuto doveroso evidenziare che non vi sono partecipazioni da alienare o che rientrino nella casista prevista dalla legge;

Preso atto del parere favorevole ex articolo 49, del D. Lgs. N. 267/2000, espresso dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

tutto ciò premesso

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni in essere. Letto, confermato e sottoscritto.



Giuseppe Buzzi